

## V. L'AMANUENSE UBRIACO

1. – Ritengo doveroso premettere a questa nota che gli studi dedicati da Isabella Piro alla *conventio in manum (mariti, patris, filii)* hanno lodevolmente contribuito ad erodere la concezione monolitica nutrita dalla *communis opinio* circa i poteri del *paterfamilias* romano.

È infatti molto probabile che questi poteri si siano andati articolando e differenziando tra loro col tempo (se già non lo furono, alcuni, fin dall'inizio) a seconda delle situazioni di riferimento: non solo (dico ad esempio) quanto al *peculium* e alla sua *administratio*, oppure quanto alle preposizioni esercitorie ed institorie dei sottoposti, ma anche (ed a maggior ragione) quanto alla *manus* spettante a figli e nipoti maschi sulle relative *uxores*. È inoltre addirittura ovvio, anche per il concorso di fondamentali credenze religiose, che al *pater* fosse inibito intrattenere rapporti sessuali con le *uxores* dei propri discendenti e che rapporti di tal fatta fossero preclusi ai *filii* con le mogli dei loro fratelli e nipoti: se il *ius* condannava l'adulterio e l'incesto, le *uxores* dei vari componenti maschi della famiglia «pertinevano», anche se proprio non appartenevano, ciascuna al suo uomo, pur se si trattava di un sottoposto. Altrettanto ovvio, più o meno per gli stessi motivi, è che il *pater* non potesse esercitare il *ius vendendi* in ordine alle *uxores* di casa (anche se, al limite, non è escluso che potesse vendere in blocco ad altro capofamiglia il proprio figlio con *uxor* e figliolanza relativa).

Tutto ciò, ed altro ancora, è tanto verosimile che piuttosto ozioso, direi, è fantasticare su quali di queste «specificità» della *manus* fossero fondate solo sulla prassi e su quali avessero (o avessero acquisito col tempo) carattere istituzionale, dunque *iure civili* irreversibile, sempre all'interno dell'istituto della *patria potestas*.

Più discutibile, anzi francamente poco credibile, mi sembra la induzione (come sostiene, da ultimo, la Piro, *Riflessioni in tema di «in manu filii esse»*, in *Iura* 47 [1996, ma 2001] 93 ss.) che la *manus* sarebbe stata per *ius civile Romanorum* (e non, sempre al limite, in forza di *iura gentilitia*, cioè di ordinamenti giuridici «speciali» peraltro largamente diffusi) un potere autonomo rispetto alla *patria potestas*: un potere «personale» spettante al marito (anche se *filiusfamilias*) da tenersi ben distinto dalla potestà «patrimoniale» spettante sui *filii* e sulle relative *uxores* esclusivamente al *paterfamilias*.

Lascio comunque ad altri il carico di discutere l'interessante problema e passo senz'altro alla questioncina che qui mi interessa.

2. – La questioncina attiene al testo di Gai 1.113-114, il quale nel manoscritto veronese, stando all'apografo del Göschen e alla riproduzione dello Studemund, figura precisamente così: 113: *Coëmptione vero in manum conveniunt per mancipationem ... per quandam imaginariam venditionem; nam adhibitis non minus quam V testibus civibus Romanis puberibus, item libripende, emit eum (o cum?) mulierem cuius in manum convenit.* 114: *Potest enim coëmptionem facere mulier non solum cum marito suo sed etiam cum extraneo, scilicet aut matrimonii causa facta coëmptio dicitur aut fiducia causa. enim cum marito suo facit coëmptionem apud eum filiae loco sit dicit matrimonii causa fecisse coëmptionem; quae vero alterius rei causa facit coëmptionem apud eum filiae loco sit dicitur matrimonii causa fecisse coëmptionem;*

*quae vero alterius rei causa facit coemptioem; quae vero alterius rei causa facit coemptioem dicitur; quae viro suo aut cum extraneo veluti tutelae evitandae causa dicitur fiduciae causa fecisse coemptioem.*

In un articolo accuratissimo dedicato alla struttura della *coemptio* (Gai 1.113 ed il formulario della *coemptio*, in *On. Talamanca* [2002] 6.359.ss.) la Piro non limita la sua attenzione al paragrafo 113, ma estende il suo esame ai successivi paragrafi 114-115 *b*. Quanto al pasticciato paragrafo 114, essa accede ragionevolmente alla restituzione che solitamente ne fanno gli editori critici di Gaio (*scilicet aut matrimonii causa facta coemptio dicitur aut fiduciae; quae enim cum marito suo facit coemptioem, <ut> apud eum filiae loco sit, dicitur matrimonii causa fecisse coemptioem; quae vero alterius rei causa facit coemptioem aut cum viro suo aut cum extraneo, veluti tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse coemptioem*). Ma siccome il Göschen prima e lo Studemund (p. 29 r. 12-19) dopo avrebbero parlato, in ordine alla stesura veronese (naturalmente priva di interpunzioni) del paragrafo 114, di un amanuense in condizioni di ubriachezza, essa si sente incoraggiata (a p. 388 e 390) ad avanzare un'ipotesi ardita (peraltro fondata anche su altri argomenti). Ipotesi la quale è che «un copista non esattamente *compos sui* abbia mal redatto anche il precedente paragrafo 113, con la conseguenza di un salto di parole o di frasi nella fase della copiatura manoscritta del foglio che contiene il nostro testo». Vittima dell'omissione sarebbe stato il formulario della *coemptio*. Orbene, io non pongo qui menomamente in discussione la struttura della *coemptio* così come la suppone la Piro e tralascio di prendere posizione su questo punto. Nemmeno escludo con recisione l'ipotesi di un «salto» nella scrittura di Gai 1.113 là dove si legge «*emit eum mulierem*» e si corregge, secondo l'opinione cui continuo ad accedere, «*emit is mulierem*» o «*emit vir mulierem*» (con riferimento, si badi, ad un unico atto di *mancipatio*, cioè ad un'unica «*quaedam imaginaria venditio*»). Tralascio di prendere posizione anche su questo punto. L'unica cosa che mi pare molto, ma molto dubbia è la faccenda del *librarius temulentus*, dell'amanuense ubriaco.

3. – Mi spiego. A parte il fatto che, per vero, almeno lo Studemund non è così reciso come pensa la Piro (limitandosi egli, a p. XXIX, a chiedersi: «*Nonne multae voces ad taedium usque repetitae minus olei nonnumquam quam vini a semisomnis librariis consumptum esse iudicio sunt?*»), direi che l'allusione all'ubriachezza dell'amanuense sarebbe una battuta di spirito (non malvagia, per verità) intesa a mettere in rilievo che lo scrivano di Gai 1.114, con tutte quelle sue ripetizioni della stessa frase, era come l'ubriaco che «ci vede doppio». Ad ogni modo noi giusromanisti (me incluso) facciamo davvero male a piattamente ripetere ed eventualmente anche a credere che i testi da diffondere in pubblico si moltiplicassero solitamente attraverso l'attività diretta di «copiatura» volta per volta in un unico esemplare.

Niente affatto. Per la pubblicazione delle opere di largo consumo, come quelle giuridiche a carattere scolastico (caso tipico delle *institutiones* di Gaio), la moltiplicazione degli esemplari (delle così dette «copie») si realizzava attraverso la dettatura del testo a dieci e più scrivani ogni volta. Pur se il «dettatore» era abbastanza competente ed attento, nonché chiaro nell'esprimersi, gli scrivani erano gente alla buona e spesso cadevano, ciascuno per suo conto, in errori di comprensione che solo in parte l'intervento dei «correttori» specializzati (gli *anagnostae*, se e quando ve n'erano) riusciva ad eliminare.

Proprio così. Non era solo per ironia che Marziale (2.8) rappresentava questa situazione poco confortante quando, in uno dei suoi epigrammi, gettava sornionamente la colpa delle eventuali espressioni confuse e dei possibili errori di lingua sugli amanuensi assillati dalla fretta di guadagnare quanto più gli fosse possibile col numero delle righe scritte («*Si qua videbuntur chartis tibi, lector, in istis / sive obscura nimis sive latina parum, / non meus est error: nocuit librarius illis / dum properat versus adnumerare sibi*»). Come è ben noto (basta citare, per tutti, T. Kleberg, *Buchhandel und Verlagswesen in der Antike* [1967] 25 ss.), gli scrivani di Roma si facevano pagare un tanto al rigo, avendo il rigo convenzionalmente le dimensioni di un esametro (circa quindici sillabe, per un totale di trentacinque lettere), e quando erano sul lavoro direi che fossero ben altro che brilli. Il dettatore rassemblava in fretta quanto più materiale avesse sott'occhio (senza troppo distinguere se si trattasse di testo originale o di correzioni, di giunte, di glossemi); mentre gli scritturali vergavano in altrettanta sollecitudine tutto ciò che orecchiavano dalla sua voce (senza troppo badare alle ripetizioni venute fuori al dettante dai dubbi di lettura e dalle relative modifiche di dettato, se non addirittura dalle iterazioni dovute alle «papere» fatte dal dettante od alle infastidite richieste di ripetere di chi tra i colleghi non avesse inteso bene).

Un quadro, questo, ben noto ai moderni stenografi dei giornali, quando i corrispondenti lontani dettano a viva voce per telefono o per radio i loro pezzi (spesso integrati dalla lettura esitante o ribadita di appunti, documenti o comunicati). Un quadro altrettanto noto agli stenografi delle sedute parlamentari, i quali sono addirittura strettamente tenuti a registrare tutto quanto vien detto e a volte maldetto o ripetuto o rettificato, dai deputati o senatori nei loro interventi.

4. – Per concludere, mi sembra piuttosto improbabile che, nella riproduzione dei manoscritti romani, si andasse per errore (fatti cioè salvi i casi di interi brani volutamente omessi) oltre l'ipotesi di salti di una o due righe per influenza degli omoteleuti e simili. Piuttosto improbabile mi sembra quindi che nella trascrizione di Gai 1.113 sia stato omesso per causa di ubriachezza tutto quanto il presunto formulario della *coemptio matrimonii causa*.

Tuttavia è ben possibile che anche stavolta, come tant'altre, mi sia successo di aver preso fiaschi per fischi. Io sono infatti rigorosamente astemio.